



COMUNE DI PLATANIA

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO COMUNALE DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI PLATANIA**

Allegato alla delibera di C.C. n. 6 del 10.05.2023

INDICE

ART. 1 - Principi generali

ART. 2 - Tipologie di incarichi legali

ART. 3 - Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del comune

ART. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'albo degli avvocati dell'ente

ART. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

ART. 6 - Cancellazione dall'elenco

ART. 7 - Competenza a promuovere o resistere alle liti

ART. 9 - Deroghe al criterio della rotazione

ART. 10 - Corrispettivo - attività di domiciliazione - convenzione di patrocinio

ART. 11 - Disciplinare d'incarico

ART. 12 - Transazione delle controversie

ART. 13 - Pubblicità

ART. 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

ART. 15 - Deroghe all'applicazione del presente regolamento

ART. 16 - Disposizioni transitorie e rinvio

ART. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Platania (di seguito denominato “Comune”), dei servizi legali dell’Ente a professionisti esterni all’Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, inteso esclusivamente quale incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferito dal Comune in occasione di ogni singola controversia di fronte all’Autorità Giurisdizionale e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

TIPOLOGIE DI INCARICHI LEGALI

1. Le seguenti tipologie di servizi legali sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

2. L’incarico legale di cui al comma precedente, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un’esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d’opera intellettuale di cui all’articolo 2229 e seguenti del codice civile e viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

ART. 3

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per il conferimento degli incarichi legali esterni, il Comune istituisce un apposito elenco avvocati aperto di professionisti (short list), singoli o associati, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2. L’elenco è unico ed è articolato in Sezioni, come di seguito individuate:

Sezione A - Contenzioso civile: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello e alla Corte di Cassazione;

Sezione B - Contenzioso amministrativo/contabile, incluse le Giurisdizioni Superiori;

Sezione C - Contenzioso tributario avanti alla Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Sezione D - Procedimenti penali. Patrocinio avanti a tutte le sezioni della giurisdizione penale, con particolare riferimento alle costituzioni di parte civile nell'interesse dell'Ente

3. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di due sezioni.
4. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, di un apposito Avviso Pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni.
5. L'iscrizione nell'elenco consegue alla verifica della regolarità e completezza delle istanze e della documentazione prodotta all'atto della richiesta, a cura del Responsabile dell'Area amministrativa. È facoltà del Responsabile dell'Area richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di iscrizione e/o della documentazione allegata. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il professionista non sarà iscritto nell'elenco, fatta salva la presentazione di una nuova domanda. Il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco sarà comunicato all'interessato, con la relativa motivazione, a mezzo P.E.C. I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco, nelle relative sezioni, in ordine strettamente alfabetico.
6. Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune con proprio provvedimento dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al presente regolamento, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
8. L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.
9. Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune entro il primo semestre di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante: l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al presente regolamento, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;

ARTICOLO 4

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DELL'ENTE

1. Ciascun richiedente l'iscrizione all'elenco dovrà rendere idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
2. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

- d) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
- g) di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere
- h) cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
- i) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- j) possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione.
- k) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- l) non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- m) aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento di questo Comune, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.
- n) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente *"Regolamento per la costituzione e l'aggiornamento per l'affidamento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio da parte del comune di Platania"*;

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune, che non siano giunte a sentenza passata in giudicato ovvero, in detto periodo, non vi sia stata dismissione dell'incarico professionale ricevuto da terzi, pubblici o privati, contro il Comune-

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

4. Il Comune si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

2. La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti
- b) telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
- c) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- d) l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) n. codice fiscale e n. partita IVA;
- g) la dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente art. 4;
- h) L'indicazione delle sezioni (max.2) per le quali si richiede l'iscrizione;
- i) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento dell'Ente e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- j) Dichiarazione di impegno a non avere in corso e di non accettare l'incarico per la rappresentanza e la difesa o altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

3. Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.
- d) l'impegno a rendere a titolo gratuito all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio: tale parere, su richiesta dell'Ente, potrà essere reso in fase di formulazione del preventivo previa istruttoria dell'attività amministrativa che ha generato la controversia al fine di evitare un aggravio di attività (conferimento e successiva revoca dell'incarico)

4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

5. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato

avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

6. L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

7. I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti nell'elenco, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale;

8. In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco non attribuisce un diritto all'incarico;

ART. 6

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:

- a) ne abbia fatto formale richiesta;
- b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente in pendenza di altro incarico a favore dell'Ente;
- e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
- g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.

2. La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso

ART. 7

COMPETENZA A PROMUOVERE O RESISTERE ALLE LITI

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

2. Ogni qualvolta per il Comune si renda necessario agire o resistere in giudizio, il Responsabile dell'Area interessata, previo accertamento circa la sussistenza dei presupposti giuridici, trasmette al Segretario Comunale gli atti ed apposita proposta di Deliberazione di Giunta Comunale con la quale si propone la costituzione in giudizio.

3. Acquisita tale proposta e accertata la sussistenza dei presupposti per agire o resistere in giudizio, il Responsabile dell'Area sottopone gli atti all'attenzione della Giunta Comunale affinché venga adottata la conseguente deliberazione.

ART. 8

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO

1. Una volta acquisita la deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, il Responsabile dell’Area amministrativa procede all’affidamento dell’incarico mediante valutazione comparativa dei *curriculum* e dei preventivi di spesa richiesti ad almeno 3 (tre) legali iscritti nell’elenco nella specifica sezione;
2. Nell’individuazione dei professionisti da interpellare il Comune osserva il criterio di rotazione;
3. L’individuazione del professionista risulta da apposita determinazione a contrarre, adottata dal Responsabile dell’Area amministrativa comunicata al legale designato, unitamente alla documentazione relativa al contenzioso e alla sottoscrizione del disciplinare da parte del professionista incaricato.
4. Nella determinazione a contrarre dovrà essere indicato con chiarezza la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:
 - competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
 - pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
 - costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.
5. Nei casi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia della sezione oggetto di affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico, con richiesta di formulazione dell’offerta per la prestazione, nel rispetto dei parametri delle vigenti tariffe professionali forensi, con l’applicazione non oltre i limiti dei tariffari medi ridotti di almeno il 30%, al fine di coniugare il principio di economicità con quelli di efficienza ed efficacia.
6. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l’atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
7. Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
8. Il Comune garantisce potenzialmente l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare.

ARTICOLO 9

DEROGHE AL CRITERIO DELLA ROTAZIONE

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, senza valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo:

- a) nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- c) nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

ART. 10

CORRISPETTIVO - ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE - CONVENZIONE DI PATROCINIO

1. In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al professionista, il Comune di Platania nulla avrà da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l'importo liquidato in sentenza, o diversamente definito, sia inferiore all'importo pattuito: in tal caso il Comune sarà tenuto a corrispondere al professionista la sola eventuale differenza rispetto a quanto pattuito.

2. Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dall'Ente al professionista sarà quello formulato con il preventivo proposto.

3. In sede di redazione del preventivo dovranno essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco, nella misura dei medi tariffari, ribassati di non oltre il 50%, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso.

4. Nel momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato.

5. Al momento del conferimento deve essere espressamente specificata la eventuale richiesta delle spese generali previste ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con la precisazione che l'omissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita e non erogabile in sede di liquidazione;

6. Al momento del conferimento il professionista deve richiedere che sia, altresì, indicata, per le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la percentuale, ex art. 4, comma 6, del D.M. n.55/2014 (prevista al massimo al 25%) nella misura massima del 10%, che viene considerata così come disciplinata dal successivo comma 7 del presente articolo.

7. In caso di conciliazione o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, a cui verrà aggiunta,

esclusivamente, la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, che verrà intesa come “fase di transazione”, precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l’Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

8. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente e adeguandolo all’attività effettivamente prestata a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa.

9. La previsione del compenso del professionista è, in ogni caso, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti all’incarico affidato nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

10. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà, a sue cure e spese, in ordine alla predetta incombenza.

11. Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata interamente la somma liquidata dal giudice dalla parte soccombente. Nelle more, l’Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell’onorario pattuito al momento del conferimento dell’incarico. Qualora, invece, l’importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest’ultimo sarà quello definito con l’Ente, fermo restando l’obbligo in capo all’Ente di recuperare la somma disposta in sentenza a recupero parziale.

12. L’Ente può provvedere al pagamento, nei confronti del legale, di acconti sul compenso pattuito, con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente e regolarmente eseguite, previa richiesta del difensore e relazione attestante l’attività svolta.

13. L’Ente provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa senza necessità che si sia formato il giudicato ed in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

14. Preventivamente all’invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all’Ufficio Amministrativo competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell’incarico. È fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura senza il previo assenso scritto dell’Ufficio.

15. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

16. In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.

17. Nell’ipotesi di affidamento diretto il compenso professionale da riconoscere allo stesso legale incaricato nei gradi successivi al primo, viene stabilito e fissato dal Comune, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, alle stesse condizioni e/o riduzioni offerte dal medesimo professionista in sede di aggiudicazione dell’incarico di primo grado.

18. Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizio Affari Generali, provvederà all’impegno di spesa e alle relative liquidazioni

ART. 11

DISCIPLINARE D'INCARICO

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare:

- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata;
- b) il compenso professionale;
- c) le modalità di liquidazione del compenso professionale;
- d) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al presente regolamento;
- d) gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;
- e) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa.
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

ART. 12

TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente.
2. Il legale dell'Ente è tenuto ad inviare una relazione circa l'andamento processuale e circa l'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità dell'eventuale transazione.
3. Nell'ipotesi di addivenire ad una transazione, sentita la Giunta Comunale, il legale dovrà predisporre uno schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto prodotto, controfirmato anche dal legale di parte avversa, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo collegiale.

ART. 13

PUBBLICITÀ

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico sul sito web del Comune oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;

ART. 14

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il conferimento dei dati personali al Comune di Platania da parte dei professionisti è necessario per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.
2. I dati dei quali il Comune entrerà in possesso, a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento, verranno trattati, con e senza l’ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell’interessato.
3. Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Platania in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell’Ente; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Responsabile competente.
4. Sono garantiti ai professionisti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.
5. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal Comune di Platania per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15

DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Comune, in ogni caso, si riserva, sulla base di adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, oppure cultori della materia.
2. Inoltre, in caso di esiguità del numero di iscritti al suddetto elenco, il Comune si riserva la facoltà di contattare professionisti non inseriti nel suddetto elenco, anche al fine di rispettare il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi legali.
3. Può costituire ipotesi derogatoria della disciplina di cui al presente regolamento, inoltre, la necessità per il Comune di conferire un incarico legale, nell’ambito di controversie che vedano coinvolti, nella medesima posizione, una pluralità di Enti, i quali, anche per conseguire delle economie di spesa, oppure per motivi attinenti alla specificità del contenzioso, decidano di avvalersi di un unico legale.
4. Sono, infine, esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs n. 50 del 2016 s.m.i., con riferimento ai quali si applica integralmente la disciplina del citato decreto legislativo;

ART. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO

1. Nelle more di istituzione dell'Elenco dei professionisti l'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni, verrà conferito, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.5 previa richiesta di un preventivo ad almeno 3 (tre) professionisti.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.